



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 34 del 17/03/2017

OGGETTO: RECEPIMENTO PIANO PROVINCIALE TRIENNALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) E NORMATIVE VIGENTI.

L'anno **duemiladiciassette**, il **giorno diciassette** del mese di **marzo** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
PASQUALI UMBERTO	ASSESSORE	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: RECEPIMENTO PIANO PROVINCIALE TRIENNALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) E NORMATIVE VIGENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sull'intero territorio comunale la presenza della nutria è divenuta molto consistente e lo scavo di gallerie utilizzate come tane e siti di riproduzione ha provocato l'erosione delle rive dei corsi d'acqua formanti il Reticolo Idrico Minore e delle arginature pensili del Canale Acque Alte con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado di mettere in serio pericolo l'incolumità di persone e cose, così come più volte segnalato agli Enti e Autorità interessate;

Visti:

- la Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge regionale 16 agosto 1993, n.26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 "Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*)";
- la Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- il Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
- il Regolamento (CE) n.142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- il Decreto Direttore Generale Salute 5 dicembre 2012, n.11358 "*Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica*";
- il Decreto Direttore Generale Salute 5 luglio 2013, n.6344 "*Modalità attuative dell'accordo Stato- Regioni e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013*";
- la Legge 11 agosto 2014, n. 116 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientemente energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*";
- la Legge Regionale 4 dicembre 2014, n. 32 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*))*."
- le LINEE GUIDA PER L'ERADICAZIONE DELLA NUTRIA IN REGIONE LOMBARDIA - D.G. Sanità luglio 2015 - e integrazioni trasmesse con nota Prot. 1853 e nota Prot. 2041/2016 da Regione Lombardia - D.G. Welfare Veterinaria;
- la Deliberazione n. 35 del 30/11/2015 del Consiglio Provinciale "*APPROVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE TRIENNALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA*";
- l'art. 7 del collegato ambientale alla LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221;
- il Piano Provinciale Triennale di Contenimento ed Eradicazione della Nutria;
- l'art. 2 (*Oggetto della tutela*) e l'art. 19 (*Controllo della fauna selvatica*) della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- il Decreto del Dirigente della D.G. Welfare Veterinaria n. 10694 del 2/12/2015 di approvazione dei piani locali triennali di contenimento ed eradicazione della nutria redatti dalle province;
 - la nota del 18/01/2016 a firma del Dirigente della D.G. Welfare Veterinaria con cui tra l'altro si riferisce che I.S.P.R.A. ha espresso parere positivo in ordine alla non applicabilità dei metodi ecologici per il controllo della nutria;

- la deliberazione n.12 del 21/02/2017 del Consiglio Provinciale "aggiornamento del piano provinciale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria";

Atteso che diversi operatori agricoli residenti nel Comune di Dosolo hanno conseguito l'abilitazione al trappolaggio della nutria mediante apposito corso per operatori di tipo B) della Provincia di Mantova del 10/03/2016;

Riscontrata la disponibilità a collaborare nelle operazioni di contenimento e eradicazione del roditore in argomento da parte di alcuni Operatori Faunistici regolarmente autorizzati dalla Provincia di Mantova (Operatori tipo A) e che di dette figure è necessario individuarne il Responsabile e coordinatore;

Vista la nota dell'A.T.S. della Val Padana n° 11425/16 del 17/03/2016 contenente le indicazioni operative igienico sanitarie per l'interramento nutrie;

Verificato che sono presenti a livello regionale e provinciale piani per la riduzione della popolazione di nutrie che ne pianificano l'abbattimento;

Constatato che:

- oltre al trappolaggio con gabbie potranno essere operative squadre di abbattimento tramite armi da fuoco, in particolare nei luoghi sensibili;
- il Comune di Dosolo ha un punto di raccolta a mezzo di n. 2 freezer delle carcasse di nutria da smaltire tramite incenerimento di cui si farà carico la provincia di Mantova come da Piano Provinciale di contenimento ed eradicazione della nutria;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del settore Affari Generali e rilevato che non necessita l'assunzione del parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi

d e l i b e r a

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Le direttive, modalità e prescrizioni per le operazioni attinenti il contenimento e l'eradicazione della nutria sono quelle di seguito elencate.

Modalità di cattura e soppressione

La cattura e soppressione della nutria finalizzate al contenimento ed eradicazione del roditore devono essere effettuate dagli operatori abilitati individuati nella presente deliberazione, esclusivamente con i mezzi di seguito indicati:

- Trappole a vivo per gli operatori di tipo A e B e Proprietari/Conduttori di fondi, utilizzabili sia in ambito rurale che urbano;
- Fucili da caccia ad anima liscia, caricati con munizione spezzata in conformità dell'art. 13 - comma 5 - della Legge n. 157/1992 esclusivamente di giorno dall'alba al tramonto e secondo le procedure descritte.
- Armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule per gli operatori tipo A e B utilizzabili sia in ambito rurale che urbano solo per la soppressione delle nutrie catturate in vivo.

Nelle Oasi di Protezione, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) e nelle zone ricomprese nella Rete Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.) devono essere utilizzate prioritariamente le trappole a vivo.

Nelle suddette aree al fine di garantire i requisiti di massima selettività ed efficacia di azione uniti ad un limitato disturbo verso specie non bersaglio, l'utilizzo delle armi da fuoco è

consentito unicamente ad operatori tipo A accompagnati da agenti della vigilanza ittico venatoria e/o volontari autorizzati.

Nel territorio comunale le modalità di prelievo devono ricadere nelle modalità sopra descritte previa apposita autorizzazione.

Figura dell'operatore abilitato

I proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, all'interno dei propri terreni e le ditte specializzate possono svolgere l'attività di prelievo della nutria, con trappole a vivo, avendo comunque l'obbligo, per assolvere agli adempimenti autorizzativi, di registrarsi alla Provincia di Mantova e di aderire alla attività di formazione promossa dalla Provincia medesima in collaborazione con Enti Locali e associazioni agricole. Tali operatori dovranno effettuare l'attività di prelievo nel rispetto delle modalità previste dalle Linee Guida Regionali e secondo le indicazioni e modalità operative stabilite dal Piano Provinciale.

Operatori abilitati

L'operatore abilitato al controllo della nutria svolge un pubblico servizio e non attività venatoria, anche se munito di licenza di caccia. Gli operatori abilitati, che operano volontariamente si distinguono in:

- Operatore tipo A: munito di porto armi da fuoco uso caccia;
- Operatore tipo B: senza porto d'armi da fuoco (che utilizza metodi di controllo diversi dall'arma da fuoco).

Gli operatori di tipo A debbono agire sotto lo stretto coordinamento e alla presenza di un Responsabile, individuato con il presente atto, in gruppi di non più di 4 persone per volta. Il Responsabile coordina le operazioni attenendosi al rispetto delle norme di sicurezza e provvede a comunicare preventivamente, in forma scritta il calendario e la localizzazione degli interventi da effettuare con l'uso arma liscia al personale di vigilanza faunistica provinciale e alle autorità di pubblica sicurezza.

I requisiti previsti per l'operatore autorizzato a svolgere attività di prelievo della nutria sono i seguenti:

- Avere partecipato ad un corso di formazione organizzato dalle Province e/o Comuni (Operatori tipo A e B)
- Per gli Operatori tipo A, essere anche in possesso di regolare licenza di porto di fucile ad uso caccia e copertura assicurativa per l'attività di contenimento delle specie invasive tramite arma da fuoco.

Modalità di trappolaggio tramite gabbie

Le opzioni di posizionamento migliori sono le seguenti:

- disposizione di tre o più gabbie contigue direttamente all'imbocco della tana (in inverno con livelli particolarmente bassi dei canali);
- disposizione di almeno tre o più gabbie a "spina di pesce" lungo i transetti abituali;
- disposizione di più gabbie a semicerchio in corrispondenza di un accesso preferenziale dal fossato o canale nei casi di canali con sponda alta che costringono gli animali ad utilizzare sempre le medesime rampe per raggiungere il piano campagna;
- disposizione di una o più gabbie con invito (ali di rete metallica) per fossati con argine a piano campagna avendo cura di disporre la rete ad una distanza sufficiente dall'acqua tale da permettere il transito, ma soprattutto la risalita degli animali sulla banchina (0,5 m);

Qualora si utilizzassero, negli ambienti lacustri delle gabbie su pedana galleggiante quest'ultima dovrà essere di dimensioni almeno triple della base della gabbia così da permettere all'animale di salirvi sopra, sostarvi e solo in un secondo tempo entrare nella trappola o per curiosità o perché attratto dall'esca.

Si raccomanda di utilizzare sempre i guanti oltre che per ovvi motivi igienico sanitari per lo più per non lasciare odori che possano insospettire gli animali (le nutrie hanno una capacità olfattiva almeno 100 volte quella umana) le gabbie nuove, inoltre non ancora ossidate o arrugginite catturano di meno in quanto riflettono la luce e pertanto occorre o sporcare le stesse con del fango oppure mimetizzarle con colore spray verde e marrone.

Norme di comportamento per la cattura

Le soppressioni devono essere rispettose dell'animale, senza inutili sofferenze, in conformità alle norme in tema di maltrattamento degli animali;

Le nutrie catturate con il trappolaggio a vivo devono essere sopresse tramite armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule.

Al termine di ogni operazione l'operatore deve compilare l'apposita scheda d'intervento prevista dalle linee guida regionali.

Gli animali di specie diversa da quella controllata, catturati accidentalmente mediante trappola devono essere rilasciati immediatamente sul posto;

Tutti gli operatori, sia chi opera con armi da fuoco che con gabbie, al fine della garanzia sanitaria devono essere dotati di stivali impermeabili, guanti resistenti coperti da guanti monouso; dovranno inoltre operare in modo scrupoloso al fine di non disperdere feci, urina o sangue degli animali abbattuti.

Stoccaggio e smaltimento carcase.

Le carcase delle nutrie sono smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e verranno depositate, in attesa del trasporto presso un impianto di smaltimento, presso il punto di raccolta sito in Dosolo Via Provinciale;

3) Di nominare quale Responsabile, Coordinatore e Referente comunale degli Operatori tipo A e B il Signor BECCARI EDGARDO nato a Dosolo il 28/5/1951 e residente a Pomponesco in Via S. Antonio 44;

4) Di prendere atto che, oltre al succitato Signor. BECCARI, quali Operatori di tipo A sono da annoverare i Signori:

- FORMICI CARLO DANTE nato a Viadana il 22/01/1969 e residente a Dosolo in Via Arginello Sabbadini 13
- GRASSI FERMO nato a Sabbioneta il 12/03/1947 e residente a Dosolo in Via Certosa 98
- SACCENTI SILVIO nato a Viadana il 22/04/1949 e residente a Dosolo in Via U. Sabbadini 84
- DALL'ERA ALBERTO nato a Dosolo il 11/11/1947 e residente a Dosolo in Via Falchi 116

5) Di nominare quali Operatori tipo A e B dotati di armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule atti a sopprimere le nutrie catturate con il trappolaggio i seguenti Signori:

- BECCARI EDGARDO nato a Dosolo il 28/5/1951 e residente a Pomponesco in Via S. Antonio 44
- BINOTTI VINCENZO nato a Dosolo il 18/06/1963 e residente a Dosolo in Via Certosa 53;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione agli Operatori sopra elencati e alla Provincia di Mantova e alla Regione Lombardia - U.T.R. Lombardia;

7) di aver valutato tutte le procedure di controllo previste dalla Legge 06/11/2012 n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

8) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **7** del **17.03.2017**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA